

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO
— COMMERCIO CON L'ESTERO

47.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CITARISTI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (<i>Approvato dal Senato</i>)	499
PRESIDENTE	499, 503, 504
CACCIARI	503
REBECCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	503
SACCONI, <i>Relatore</i>	499, 503

La seduta comincia alle 15,30.

OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (Approvato dal Senato) (2912).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale ».

Il disegno di legge è stato approvato dal Senato nella seduta del 27 ottobre 1981.

Comunico che la I Commissione ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Sacconi ha facoltà di svolgere la relazione.

SACCONI, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame è sostanzialmente compo-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 DICEMBRE 1981

sto di due parti: una relativa alla ricerca, l'altra al sostegno della capacità produttiva. Per quanto riguarda in particolare il settore siderurgico, occorre però dire che dal testo originario sono state stralciate disposizioni che hanno formato oggetto di specifici provvedimenti urgenti, già approvati dal Parlamento, relativi soprattutto alla siderurgia pubblica.

D'altra parte, il fatto che il Governo non abbia fatto ricorso, in questa materia, alla decretazione d'urgenza, ha allungato enormemente l'iter del provvedimento, rendendo così oggi estremamente urgente la sua approvazione. Basti pensare che nel testo ancora si parla dell'istituzione del Fondo speciale per la ricerca applicata, già contenuto nel cosiddetto « decreto economico » del secondo governo Cossiga — e caduto con il Governo che l'aveva proposto — per comprendere come sia urgente il varo del provvedimento in esame, attesissimo dal sistema industriale del nostro paese di fronte a necessità che, in sede parlamentare, già un anno e mezzo fa avevamo considerato indilazionabili.

Ciò detto, è doveroso considerare anche l'enorme importanza delle norme che ci accingiamo ad esaminare, norme che agiranno su un settore particolarmente delicato ed in crisi del nostro sistema industriale, crisi dovuta in particolar modo alla mancata realizzazione durante tutti gli anni '70, di una politica industriale in grado di agevolare l'innovazione e lo sviluppo tecnologico. Questo proprio mentre gli altri paesi industriali reagivano ai problemi nuovi che si ponevano in quegli anni adeguando il loro sistema produttivo con iniziative spesso consistenti. Nella seconda metà degli anni '70, infatti, si è delineata una nuova divisione internazionale del lavoro che rischia, ancora oggi, di emarginare il nostro paese al di fuori del novero dei paesi industrializzati, o, comunque, di collocarlo in una condizione nettamente marginale. È giunto, dunque, il momento di fare il possibile per uscire dalla attuale ed incresciosa situazione, riprendendo il cammino verso la serie A, come qualcuno ha detto, e non dimenticando che l'attuale serie B po-

trebbe rappresentare lo scalino per una serie ancora minore.

Sulla crisi generalizzata che investe l'impresa pubblica e privata del nostro paese non c'è più ormai alcun motivo di discussione, tanto essa è evidente, e l'unico modo per risolverla penso sia quello di attivare meccanismi capaci di sollecitare lo sviluppo tecnologico dell'apparato produttivo, soprattutto da parte della grande impresa, all'interno della quale si registra una crisi finanziaria gravissima e una capacità di innovazione alquanto ridotta. E veniamo a quello che è uno dei nodi centrali del nostro sistema industriale: l'innovazione. Non è a caso che ad essa sia stato finalizzato il lavoro del Comitato permanente per la innovazione e la programmazione industriale.

Il consiglio, pertanto, che rivolgo alla Commissione è di affrontare questa importante tematica tenendo presenti le non felici esperienze del passato. Anche dal punto di vista degli strumenti se è vero, com'è vero, e mi pare che ciò sia incontrovertibile, che vi è stata una pausa, se non sbaglio, dal 1975 al 1979, nel funzionamento dello stesso Fondo per la ricerca applicata; esperienze non felici nel passato — dicevo — se è vero, com'è vero, che alcune novità presentate come tali in questo provvedimento, in realtà, dal punto di vista legislativo-formale, non lo sono del tutto: mi riferisco all'introduzione dei contratti di ricerca che erano già compresi nella legge n. 675 del 1977, salvo rinvio ad un decreto legislativo che non è mai stato presentato, sicché questa esperienza non ha visto la luce. In ogni caso, anche quando il Fondo ha potuto funzionare, non sempre ciò è avvenuto nel migliore dei modi; il funzionamento è stato possibile soprattutto in presenza di una larga disponibilità di risorse con relativa domanda. I problemi sono intervenuti pesantemente quando il rapporto fra domanda ed offerta si è rovesciato; soprattutto negli ultimi anni abbiamo conosciuto un insufficiente funzionamento di questo strumento, salvo una sua ripresa nell'ultima fase. Credo, tuttavia, che oggi si tratti di intervenire pragmaticamente pensando al breve periodo e

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 DICEMBRE 1981

alle esigenze immediate del nostro sistema industriale, che sono note anche perché già da tempo esaminate e discusse e rispetto alle quali non a caso interveniamo con ritardo. Dicevo che si tratta di intervenire nel breve periodo, durante il quale con ogni probabilità, essendo l'uso di queste risorse destinate alla ricerca abbastanza predeterminato e prevedibile, si potranno individuare strumenti di migliore efficacia anche alla luce delle concrete esperienze che mi auguro faremo.

Pertanto, può avere un significato sia il lavoro che il comitato per l'innovazione e la programmazione industriale si accinge a compiere sia, più in generale, la funzione di controllo sull'attuazione della legge che spetterà alla Commissione, come previsto dal provvedimento, che mi auguro vorremo svolgere.

Questa considerazione generale mi aiuta a superare una serie di problemi che mi farebbe piacere sollevare nel corso dello esame di questo provvedimento perché, per quanto mi riguarda, non pochi sono i motivi di preoccupazione. Temo che ancora una volta non si sia posta attenzione fino in fondo all'aspetto pratico dei problemi, al modo concreto di operare degli strumenti, visti non soltanto nella loro definizione di volontà e di intenti, ma soprattutto nell'aspetto delle procedure, tant'è che devo dire con molta franchezza che penso a quale particolare attenzione dovremo dedicare ai modi con cui rendere possibile l'accesso a questo provvedimento da parte del minore sistema produttivo.

Prima ho sottolineato come le esigenze prioritarie siano delle grandi imprese e non vi è dubbio che la grande impresa è il soggetto principale al quale si rivolge un intervento per l'innovazione, in particolare per l'innovazione di processo di prodotto introdotta nel testo, ma, nello stesso tempo, non vi è dubbio che anche la minore impresa — soprattutto nel caso in cui organizzi la domanda d'innovazione attraverso forme moderne, forme consortili in rapporto con istituti e centri di ricerca o, meglio ancora, con le grandi imprese — ha la necessità di avviare processi d'innovazione. Questo soprattutto perché la pic-

cola impresa, pur nella sua vitalità, non ha ancora introdotto quelle innovazioni profonde che i tempi richiederebbero.

Ad ogni modo, venendo ad esaminare rapidamente il contenuto della parte principale del disegno di legge, rilevo come vi sia un rifinanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata istituito con la legge n. 1089 del 1968, secondo modalità di gestione successivamente corrette da ulteriori provvedimenti che sarà opportuno citare ogniqualvolta viene richiamata tale legge per evitare che si intenda un uso del Fondo solo per quanto previsto dalla legge n. 1089 del 1968, e cioè per il credito agevolato, e non per il contributo introdotto dalle successive modifiche. Si tratta di 1.700 miliardi nel biennio 1982-1983 che, con ogni probabilità, sarà bene precisare per la quota destinata al 1982.

L'articolo 1 rinvia la modulazione della spesa nel biennio 1982-1983 alla legge finanziaria. Considerando il momento in cui discutiamo il provvedimento rispetto a quello in cui è stato formulato, sarebbe opportuno determinare la *tranche* del 1982 anche per realizzare già in questa sede una scelta politica. Mi corre l'obbligo di chiedere, inoltre, al Governo quale sia la sua intenzione al riguardo e quindi vorrei almeno conoscere la volontà politica del Governo in ordine all'impegno del 1982 anche in considerazione del fatto che per lo stesso anno l'autorizzazione di cassa è allo stato, nella legge finanziaria e nel bilancio, molto esigua, credo per soli 150 miliardi, il che evidentemente non coincide con la dichiarata volontà di intervenire a breve e in modo consistente e significativo su un elemento centrale del nostro sistema industriale. Chiedo conferma di questo al Governo.

L'articolo 2 indica i soggetti che possono beneficiare degli interventi del Fondo, e cioè le imprese industriali e loro consorzi, gli enti pubblici economici che svolgono attività produttiva, le società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo tra i soggetti prima indicati, i centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma ed i consorzi misti tra imprese industriali ed enti pubblici.

Lo stesso articolo 2 disciplina i principali tipi di attività; accanto ai progetti di ricerca applicata, definiti autonomamente e realizzati dai soggetti citati nel primo comma dell'articolo medesimo, si dà un particolare peso, almeno teoricamente, alle iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche. Di tale trasferimento si parla anche nella legge n. 240 del 1981, relativa ai consorzi, che però, non dimentichiamolo, non ha ancora trovato pratica attuazione: non sono stati erogati i fondi, e non sono state ancora attivate le procedure.

L'articolo 3 tenta di rendere più verosimile questa dichiarazione di volontà, da un lato indicando con maggior precisione l'oggetto di tali iniziative di trasferimento; dall'altro contemplando un'attività di indagine per l'accesso al Fondo in questione, definendo quindi una fase precedente alla possibile richiesta al Fondo, consistente nell'individuazione delle obiettive esigenze dei minori sistemi produttivi, per quanto riguarda le innovazioni tecnologiche. Preposto al vaglio di tale tipo di iniziative è un apposito Comitato tecnico-scientifico, insediato presso il Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulle cui competenze avremo occasione di ritornare più volte nel corso dell'esame del disegno di legge, perché con quest'articolo tale Ministero viene ad assumere una funzione significativa in ordine alla gestione della ricerca nelle sue varie fasi.

All'articolo 5 si ritorna a parlare di questo Ministero, in quanto competente a ripartire le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, annualmente ed in relazione alle effettive esigenze. In ogni caso, vengono ricordate le ripartizioni dei fondi previsti da leggi già vigenti, come la n. 652 del 1974 e la n. 675 del 1977, in relazione alle quali esiste, rispettivamente, una riserva del 40 per cento ed una riserva del 20 per cento.

Devo osservare che, in altro luogo, il disegno di legge fa riferimento solo alla legge n. 1089 del 1968, e non anche alle sue successive modificazioni ed integrazio-

ni: mi auguro che si tratti solo di un errore materiale, e non di una scelta, che avrebbe delle precise conseguenze rispetto agli interventi nel settore della ricerca.

Il disegno di legge, all'articolo 6, ricorda che non si può accedere al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalità.

L'articolo 7 introduce un'innovazione procedurale, a proposito della quale sorge una preoccupazione. Non entro nel merito di una valutazione sull'idoneità o meno di tali procedure ad accelerare o rallentare i tempi, valutazione che può essere difficile e complicata da esprimere, e che si potrà fare solo alla luce dell'esperienza. In primo luogo, il CIPI viene sostituito, nella decisione da prendere circa i progetti di ricerca applicata, dal ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; in secondo luogo, c'è tutto un passaggio di proposte e di preselezioni ad un Comitato tecnico-scientifico, che non è quello di cui ho detto prima, e non è quello di cui parleremo dopo, che deve essere istituito entro due mesi dall'entrata in vigore della legge e che ha l'evidente funzione di supporto tecnico-conoscitivo all'attività del ministro, in parallelo all'istruttoria tecnico-economica condotta dall'IMI.

L'articolo reca un termine, per l'ammissione di ciascun progetto agli interventi del Fondo speciale, che è però solo ordinatorio, in quanto la norma così recita: « La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi del Fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario devono aver luogo al massimo entro otto mesi dalla data della presentazione della domanda »: tale termine, insomma, non comporta conseguenze, ed è solo indicativo di una certa volontà di procedere sollecitamente.

Come relatore non voglio mettere in discussione il meccanismo di cui all'articolo 7, in quanto sorto dalla preoccupazione di accelerare le procedure di acces-

so al Fondo speciale, e di favorire le innovazioni industriali; tuttavia temo che potrebbe accadere che non solo non si rispettino i tempi brevi previsti per l'istituzione del Comitato tecnico-scientifico, ma che si registrino tempi più lunghi, per compiere un percorso che pare obbligato dalle novità qui contenute. Ci vorrebbe una nuova convenzione tra Ministero del tesoro ed IMI, e si tratta anche di avere l'approvazione della Corte dei conti: insomma, ci troviamo di fronte ad un problema circa il quale mi rivolgo al rappresentante del Governo, per avere chiarimenti. Se infatti le cose stanno così come sembra di capire, dovremmo quanto meno prevedere un regime transitorio semplicemente definibile, nel senso di mantenere in vita le procedure vigenti, fino alla non completa adozione delle nuove.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la pregherei di concludere, dato che tutte le Commissioni devono sospendere i loro lavori a causa della concomitanza con la seduta dell'Assemblea.

SACCONI, Relatore. Mi avvio rapidamente alla conclusione.

Un'innovazione notevole consiste nella introduzione dei contratti di ricerca da stipulare da parte del ministro per la ricerca scientifica con i soggetti di cui all'articolo 2; si tratta di una innovazione che è tale non tanto nella forma quanto nella sostanza, perché i programmi nazionali di ricerca saranno sottoposti all'approvazione del CIPI e « finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo ». Ma la cosa di maggior rilievo è che lo sfruttamento dei risultati dei contratti di ricerca sarà concordato con il sistema industriale.

Per il finanziamento di tali programmi è destinata una somma fino a lire 500 miliardi nel triennio 1981-1983, mentre le somme non utilizzate vengono trasferite alla fine di ogni anno alle altre disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata. Comunque i soggetti titolari dei contratti possono avvalersi, per lo svilup-

po della ricerca loro affidata che si deve concludere con la fase del prototipo di ricerca e del progetto pilota sperimentale, delle stazioni sperimentali per l'industria e di altri organismi pubblici di ricerca.

L'articolo 14 dispone l'istituzione del « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica », al fine di estendere le agevolazioni anche alla fase successiva alla ricerca, come d'altra parte era già previsto nell'articolo 36 del decreto-legge varato dal « Governo Cossiga ».

CACCIARI. Perché « rotativo »?

SACCONI, Relatore. Perché le operazioni di finanziamento vengono recuperate all'interno del Fondo, amministrato per altro con gestione fuori bilancio.

Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate, insieme con i programmi, al Ministero dell'industria che provvede all'istruttoria secondo le modalità deliberate dal CIPI. Gli interventi del Fondo sono deliberati dal ministro della industria previo parere di un comitato tecnico composto dai membri di cui all'articolo 4 della legge n. 675.

Gli interventi non sono cumulabili se attengono alle stesse finalità, se invece appartengono a fasi diverse dello stesso ciclo sono cumulabili.

CACCIARI. Questa è una sua interpretazione: nel testo è scritto, che i contributi non sono cumulabili, e basta.

SACCONI, Relatore. Baso la mia interpretazione dell'articolo 6 sul fatto che il ciclo della ricerca è lungo ed è composto di molte fasi; comunque sarà bene che il Governo specifichi meglio il reale significato dell'articolo 6, nonché l'ammontare dei conferimenti relativi al 1982.

REBECCHINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Dagli atti parlamentari del Senato si può facilmente apprendere quanto ampia è stata in quella sede la discussione su questi specifici argomenti.

SACCONI, Relatore. Il finanziamento relativo al Fondo è di 1500 miliardi per

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 DICEMBRE 1981

il triennio 1981-1983, mentre la quota di conferimento relativa all'anno 1981 è di 500 miliardi; le successive *tranches* saranno determinate dalla legge finanziaria. Alle imprese siderurgiche, poi, che realizzino le condizioni di cui all'articolo 20, potranno essere erogati contributi fino a 100 mila lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150 mila lire per ogni tonnellata di semilavorati o di prodotto laminato.

In questa sede non ritengo sia necessario ripetere considerazioni già fatte; ma tutti conosciamo le difficoltà incontrate nelle trattative in sede comunitaria per il settore industriale-siderurgico. Il relatore, che quindi si rifà a considerazioni più generali sulla politica di piano per quanto riguarda il settore siderurgico, si limita ad esprimere due preoccupazioni che attengono alla finalità dichiarata in ordine a questa erogazione: se la finalità è quella di ridurre la capacità produttiva sorge una qualche preoccupazione là dove il Senato ha sostituito il termine 31 dicembre 1979 con un generico 1979, intendendosi con ciò — devo presumere — attività in corso fino al gennaio 1979. Un dubbio ulteriore sorge quando si comprendono diverse fasi di sostegno, anche se l'una probabilmente alternativa all'altra, e cioè il contributo di 100 mila lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e quello di 150 mila lire per ogni tonnellata di semilavorati o di prodotto laminato, che mi auguro non siano considerati cumulabili tra di loro, nel senso che alla fine il contributo possa essere erogato allo smantellamento o di acciaio grezzo e prodotti laminati o di acciaio grezzo e semilavorati. Vorrei avere maggiori chiarimenti sul sostegno allo smantellamento dei semilavorati, che dovrebbero essere quei prodotti intermedi propri del ciclo non a colata continua, e cioè attività che non mi risultano in funzione. Si tratta quindi di un sostegno allo smantellamento di attività dichiaratamente non in funzione, il che preoccupa soprattutto nella misura in cui si considera che il Fondo ha una capienza di 300 miliardi nel triennio 1981-1983 e di 50 miliardi nel 1981, che credo si possa definire

inadeguata rispetto a quanto sarebbe necessario e a quanto verrà richiesto dalla industria siderurgica italiana per ridurre la propria capacità produttiva, come da impegni assunti.

Pertanto, all'interno di questa limitata disponibilità che in sede di legge finanziaria mi auguro possa essere rivista anche per il 1983 sulla base di eventuali superiori necessità, dobbiamo garantirci l'uso prioritario di queste risorse perché non si finisca col sostenere lo smantellamento di attività già da tempo non funzionanti e paradossalmente con lo stimolare qualcuno a riprendere attività. Nel chiedere che mi vengano forniti chiarimenti al riguardo, faccio presente che non sono convinto del fatto che si comprendano tra le fasi suscettibili di sostegno allo smantellamento anche quella dei semilavorati.

L'ultima considerazione riguarda l'articolo 21 relativo al finanziamento: si tratta di 550 miliardi per il 1981 e di 1.300 miliardi per il 1982. Mi sembra che nulla si possa dire sulla copertura, e per ora nulla ha eccetto la Commissione bilancio, salvo avere, di fronte a Fondi così diversi l'uno dall'altro (oltretutto uno di questi non attiene neppure alla ricerca ma ad un oggetto specifico come lo smantellamento degli impianti siderurgici), indicazioni sulla ripartizione della somma di 1.300 miliardi al fine di un buon trasferimento di questa voce dal Fondo speciale relativo a provvedimenti in corso di approvazione o alla tabella A per la modulazione della spesa o comunque al bilancio una volta che, come mi auguro, questo provvedimento sarà approvato prima della legge finanziaria e del bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO